

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 luglio 2025, n. 199

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di Minervino Murge (BT), località "Scapanizza", di potenza di picco pari a 87,87 MWp, e delle opere e infrastrutture connesse, ubicate anche nei Comuni di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ).

Proponente: Solar Energy Ventuno S.r.l., Via Sebastian Altmann n. 9, 39100 Bolzano (BZ) – Cod. Fis. e P. IVA 0308730211.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come

modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia", la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili;

- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE:

- con nota del 06/05/2021, acquisita al prot. n. 4751 di pari data, la **Solar Energy Ventuno S.r.l.** (di seguito anche "Società" o "proponente" o entrambi) trasmetteva alla Sezione regionale formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di Minervino Murge (BT), di potenza nominale prevista pari a 87,87 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ubicate anche nei Comuni di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. 1YK00C8;
- con nota del 31/05/2021, acquisita al prot. n. 8349 di pari data, la Società presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con nota del 13/12/2021, acquisita al prot. n. 13032 di pari data, il proponente comunicava l'intenzione di *"[...] provvedere alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di competenza statale [...]"* e contestualmente chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l'archiviazione del *"[...] pendente procedimento di VIA vostro prot. n. 8349 del 31/05/2021 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale [...]"* e alla Sezione Transizione Energetica di procedere alla *"[...] sospensione del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 in pendenza delle risultanze del procedimento di VIA statale [...]"*;
- con nota del 29/12/2021, prot. n. 18825, la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicava l'archiviazione del procedimento di PAUR;
- con nota acquisita al port. MITE/7229 del 21/01/2022, perfezionata con nota acquisita al port. MITE/125985 del 12/10/2022, la Società presentava istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il competente Ministero (MITE, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto solare fotovoltaico della potenza di 87,78 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei Comuni di Minervino Murge (BT), in località Scapanizza, Venosa (PZ) e Montemilone (PZ) e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area;
- con nota MITE/134952 del 31/10/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità della sopra citata istanza a tutte le Amministrazioni interessate e trasmetteva alla Commissione Tecnica PNRR- PNIEC la documentazione fornita dal proponente ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- con nota del 31/07/2024, acquisita al prot. n. 390907 di pari data, il proponente trasmetteva l'esito della procedura di VIA per effetto del Decreto Direttoriali del MASE n. 230 del 19/07/2024: precisamente il Direttore Generale Valutazioni Ambientali decretava di esprimere giudizio positivo di compatibilità

ambientale sul progetto, specificando che *“1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 196 del 31 agosto 2023; 2. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”*.

- la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, con nota prot. n. 406370 del 09/08/2024, effettuava la verifica formale della documentazione depositata mediante procedura telematica sul portale regionale, trasmettendo contestualmente una richiesta di integrazione documentale ai fini della mera procedibilità. Con la medesima comunicazione, invitava la società proponente a presentare istanza per l’acquisizione del titolo paesaggistico presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani, autorità delegata all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 7 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i., subordinando la convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i., agli esiti della verifica delle integrazioni documentali richieste e alla presentazione dell’istanza paesaggistica;
- la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 480660 del 03/10/2024, trasmetteva l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di autorità delegata, e, con nota del 04/10/2024, in atti al prot. n. 484022 di pari data, trasmetteva le integrazioni richieste;
- questa Sezione, con nota prot. n. 500175 del 14/10/2024 convocava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per il giorno 30/10/2024 in modalità videoconferenza, al fine di consentire l’acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte; con la medesima nota questa Sezione invitava la società a perfezionare la documentazione inoltrata a corredo dell’istanza risultata ancora carente, nonché ad allinearla agli esiti della procedura ambientale;
- la Società riscontrava depositando sul portale Sistema Puglia, in data 17/10/2024, in data 22/10/2024 ed in data 24/10/2024, dandone comunicazione con nota acquisita al prot. 521842 del 24/10/2024, la seguente documentazione:
 - Piano Economico Finanziario asseverato;
 - dichiarazione di un istituto bancario attestante la disponibilità finanziaria;
 - aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio e della documentazione a corredo;
 - dichiarazione di non necessità di valutazione ENAC;
 - dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (UNMIG);
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 570057 del 19/11/2024, sollecitava il Comune di Minervino Murge (BT) a condividere i programmi di sviluppo locale, in seguito alla comunicazione dello stesso Ente (prot. n. 16951 del 29/10/2024, già acquisita agli atti in Conferenza di Servizi), nella quale si dichiarava disponibile a valutare una proficua collaborazione finalizzata al raggiungimento di un accordo sulle misure compensative;
- la riunione di Conferenza di Servizi del 30/10/2024 si svolgeva con le modalità previste e, con nota prot. 579243 del 23/11/2024, questa Sezione ne trasmetteva il verbale, chiedendo alla Società di dare evidenza dell’avanzamento delle trattative finalizzate alla formalizzazione della convenzione da scrivere con il Comune di Minervino Murge (BT) per le dovute misure di compensazione (ex D.M. 10/09/2010 ed ex L.R. 28 del 07/08/2022). Contestualmente, convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 12/12/2024 alle ore 11:00 in modalità videoconferenza;
- la Società, con nota prot. n. 609130 del 09/12/2024, comunicava di aver depositato sul portale Sistema Puglia una versione aggiornata, che sostituiva quella precedentemente caricata, del Piano Particellare di Esproprio e della relativa documentazione a corredo;
- con nota prot. n. 29162 del 12/12/2024, la Commissione Locale per il Paesaggio della Provincia di

Barletta-Andria-Trani, esprimeva *“parere non favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di valutazione [...]”*;

- la Conferenza di Servizi del 12/12/2024, convocata con la citata nota prot. n. 579243 del 23/11/2024, si chiudeva con la comunicazione della conclusione dei lavori della stessa con esito favorevole, fatte salve le condizioni e prescrizioni agli atti del procedimento, giusta nota prot. n. 16810 del 14/01/2025; nel verbale della stessa Conferenza, la Sezione scrivente, prendendo atto che il Comune di Minervino Murge (BT) non aveva ancora trasmesso i “programmi di sviluppo locale” a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, come indicato nella nota acquisita al prot. n. 531760 del 29/10/2024, sollecitava l’Ente comunale a riattivare la collaborazione con la Società proponente al fine di definire le misure di compensazione;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 286801 del 28/05/2025, comunicava che la Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RNT 380/115 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Melfi 380 – Genzano 380”, alla quale è previsto il collegamento dell’impianto in oggetto, ubicata nel Comune di Montemilone (PZ), veniva autorizzata tramite quattro decreti di PAUR rilasciati dalla Regione Basilicata: atti n. 202500160 del 28/03/2025, nn. 202500248, 202500249 e 202500250 del 08/05/2025;
- con nota acquisita al prot. n. 355671 del 27/06/2025, la Società proponente dava evidenza dell’invio al Comune di Minervino Murge (BT), tramite PEC, di una proposta di compensazione economica a favore dell’Ente, in relazione ai benefici ambientali, energetici ed economici derivanti dal progetto in oggetto;
- con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 32053 del 21/01/2025, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale riscontrava con nota prot. n. 34337 del 22/01/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023;
 - questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 10 della L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. E dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo PEC, con prot. n. 80722 del 14/02/2025, e altresì via raccomandata A/R con prott. nn. 80582, 80590, 80598, 80600, 80603, 80606, 80608, 80614, 80629, 80632, 80639, 80643, 80648, 80651, 80660, 80668, 80676, 80682, 80691, 80695, 80700, 80704, 80711, 80714, 80861, 80866, 80875, 80883, 80890, 80895, 80902, 80911, 80917, 80923, 80934, 80939, 80948 e 80952 del 14/02/2025;
 - con nota prot. 180421 del 07/04/2025, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva ai Comuni di Minervino Murge (BT) e Montemilone (PZ) la nota di “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, invitandoli a pubblicare presso il proprio Albo Pretorio il suddetto avviso, per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con richiesta di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
 - la stessa nota prot. n. 180421 del 07/04/2025 veniva trasmessa alla Società proponente, invitandola alla pubblicazione dell’avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale ed uno a carattere regionale;
 - con nota prot. n. 196705 del 14/04/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione evidenza

dell'avvenuta pubblicazione, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;

- dalla pubblicazione dell'avviso predetto è pervenuta n. 1 osservazione che il proponente ha riscontrato con nota acquisita al prot. n. 248968 del 12/05/2025;
- con nota acquisita al prot. n. 386708 del 09/07/2025, la Società trasmetteva altresì evidenza della pubblicazione del predetto avviso, da parte del Comune di Minervino Murge (BT) (prot. n. 10596 del 08/07/2025) e del Comune di Montemilone (PZ) (prot. n. 3683 del 09/07/2025), sul proprio albo pretorio online;
- con nota prot. n. 294317 del 03/06/2025, questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani, prot. n. 75930 del 17/10/2024, acquisita al prot. n. 509245 di pari data

“Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, [...] si evidenzia che, con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata comunicata l'emanazione del Decreto Direttoriale n. 230 del 19/07/2024, in cui si decretava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto. Pertanto, essendo concluso il procedimento di VIA e non ravvisando ulteriori profili di competenza, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica. [...]”.

Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, Ufficio Infrastrutture e Demanio, prot. n. 37251 del 18/10/2024, acquisita al prot. n. 510950 di pari data

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento [...]”.

Acquedotto Pugliese S.p.A., U.O. Manutenzione – Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti – Direzione Approvvigionamento Idrico, prot. n. 68968 del 22/10/2024, acquisita al prot. n. 517623 di pari data

“In riferimento all'oggetto, [...], si riscontra che il cavidotto di connessione interferisce con opere idriche gestite da Acquedotto Pugliese. Nello specifico è stata individuata l'intersecazione con il vettore idrico denominato “Acquedotto del Locone”, costituito da due condotte parallele in acciaio del DN 1800, in corrispondenza delle particelle 630 e 627 del foglio 45 del Comune di Minervino Murge, coordinate di riferimento 41.1228 N – 15.9968 E. Per il superamento di dette interferenze AQP prescrive il passaggio in sottopasso, mediante tecnologia no-dig, rispettando un franco minimo di metri 3 dal piano di posa delle condotte, previo accertamento della reale profondità delle stesse con preventiva indagine georadar da effettuarsi a carico e cura della società proponente. Inoltre, dovrà essere fornito uno studio sugli effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle condotte interrato secondo la norma CEI EN 50443. Ad ogni buon fine si fa presente che le opere di Acquedotto Pugliese sono espressamente tutelate dalla L. 381/1904 per quanto attiene divieti e distanze da rispettare”.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione Generale per i servizi territoriali – Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise, prot. 94560 del 23/10/2024, acquisita al prot. n. 518167 di pari data

“[...] si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56 prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche

sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:

- una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;
- copia dell'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato".

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del Fuoco Barletta Andria Trani, prot. 9375 del 28/10/2024, acquisita al prot. n. 526631 di pari data

"[...] si comunica che gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili – solare fotovoltaico non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, tuttavia si chiarisce che, se dovessero essere presenti trasformatori elettici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1m3 nelle sottostazioni elettriche, queste risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/11, quali attività 48 dell'Allegato I al decreto stesso, inoltre se dovessero essere presenti quantitativi in massa superiori ai 5000 kg di plastica, queste risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/11, quali attività 44 dell'Allegato I al decreto stesso. [...]"

Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata, prot. 13360 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 531738 di pari data

"In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al prot. n. 12937-A del 21/10/2024, riguardante il progetto in argomento, questa Soprintendenza comunica quanto segue. [...] Beni paesaggistici: L'impianto e le opere connesse (cavidotto e SSE) non presentano interferenze dirette con beni paesaggistici ricadenti nel territorio della Regione Basilicata. Considerato che le aree interessate dalla realizzazione delle opere di connessione e dalla SSE non ricadono in aree definite "non idonee", questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata esprime parere favorevole alla realizzazione del cavidotto di connessione. Beni archeologici: Per quanto di competenza archeologica, si evidenzia che l'impianto agrovoltico andrebbe a collocarsi nel territorio comunale di Minervino Murge (BT), con opere di connessione nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ). Si tratta di un comprensorio interessato da un lungo e diffuso popolamento come fulcro dell'ager Venusinus. Nella documentazione di assoggettabilità a verifica preventiva dell'interesse archeologico, per quanto riguarda il territorio lucano, viene evidenziato un alto potenziale archeologico a conferma di quanto sopra evidenziato (5RG_Relazione_archeologica). In riferimento alle opere di connessione viene espresso un rischio medio su alcuni tratti del cavidotto e sulla stazione elettrica di utenza e un rischio basso sulle restanti opere (5RG_4_Carta_del_rischio_archeologico). Tale valutazione si basa solo parzialmente su considerazioni di carattere topografico, limitando ad esempio l'analisi della viabilità storica ai soli tracciati ricalcati da tratturi oggetto di specifica disposizione di tutela, senza elaborare una eventuale proposta ricostruttiva, viste le evidenze archeologiche segnalate nell'areale preso in esame. Tutto ciò premesso, si rileva la necessità di attivare preliminarmente la procedura di cui ai commi 4 e 7, art. 1 dell'Allegato I.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)".

Regione Puglia – Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture – Sezione opere pubbliche e infrastrutture – Servizio autorità idraulica, prot. 531497 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 531760 di pari data

"[...] si comunica quanto segue. [...] Dalla consultazione della documentazione tecnica, messa a disposizione, si evince che il cavidotto in progetto in Media Tensione (M.T.) intercetterà il Torrente Locone (iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche di cui al R.D. 15/05/1902 in G.U. n. 245 del 21/10/1902) e, quindi, rappresenta un attraversamento di un'area del demanio idrico. Tuttavia, consultando le cartografie allegate al Piano Generale

di Bonifica del Consorzio "Terre d'Apulia" (reperibili all'indirizzo web: <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>), si osserva che il Torrente Locone è in gestione al Consorzio di Bonifica ex Terre d'Apulia, ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Pertanto, sono coinvolte esclusivamente le competenze del succitato Consorzio per il rilascio sia del nulla- osta/parere/autorizzazione idraulico/a che della concessione per gli usi del bene demaniale".

Terna S.p.A. – Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento – Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni, prot. P20240118775 del 30/10/2024, acquisita al prot. n. 532625 di pari data

"- in data 03.01.2020 la Società NEXTA PROJECT DEVELOPMENT S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) per una potenza totale in immissione pari a 76,42992 MW nel Comune di Minervino Murge (BT); - in data 30.04.2020 con lettera prot. TERNA/P20200026579 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV "Melfi 380 – Genzano 380"; - in data 12.09.2020 la Società NEXTA PROJECT DEVELOPMENT S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 27.05.2021 con lettera prot. TERNA/P20210043669 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l.; - in data 23.11.2023 la Società SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN; - in data 09.01.2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240002767 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete".

ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia, prot. 946378 del 31/10/2024, acquisita al prot. n. 536926 di pari data

"[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns. competenza, né, tantomeno, con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. [...]".

Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 13339 del 12/11/2024, acquisita al prot. n. 555885 di pari data

"[...] questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere. [...] Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 1969 del 20/02/2024 e nel successivo parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 15110 del 21/05/2024, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta: in loc. Campanelli con l'unità topografica 1 (UT1) dove le attività di ricognizione svolte per questo impianto hanno individuato, nei pressi di una masseria dismessa, una piccola area di dispersione di materiale fittile e laterizi, che si sovrappone in piccola parte all'area dell'impianto. 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale. Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

ASL BT – Direzione Generale, prot. 90198 del 14/11/2024, acquisita al prot. n. 564252 di pari data

"Il Dirigente [...] ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE per quanto di stretta competenza territoriale, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 87,78 MWe – Minervino Murge (BT)".

Regione Puglia – Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione – Sezione demanio e patrimonio – Servizio amministrazione del patrimonio, acquisita al prot. n. 581081 del 25/11/2024

“Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021, che si allega per pronta lettura... In riferimento all’oggetto si segnala che pervengono alla Sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it”.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Servizio amministrazione del patrimonio, questa Sezione ha preso atto della documentazione relativa alla “Dichiarazione di non interferenza asseverata” resa dal progettista, acquisita al prot. 98918 del 24/02/2025, con la quale viene dichiarato le opere in progetto non interferiscono con i beni di proprietà regionale.

RFI S.p.A. – Vice Direzione Generale Operation – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, prot. n. 6140 del 26/11/2024, acquisita al prot. n. 583871 di pari data

“[...] Dall’esame degli elaborati depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione [...]”.

Regione Puglia – Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture – Sezione opere pubbliche e infrastrutture – Servizio gestione opere pubbliche, acquisita al prot. n. 579678 del 05/12/2024

“Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”. Con riferimento al sopra richiamato parere del Servizio gestione opere pubbliche, questa Sezione ha preso atto della documentazione relativa alla “Dichiarazione di manleva” resa dal Procuratore Speciale della Società proponente, e alla “Dichiarazione superfici indispensabili asseverata” resa dal progettista, acquisite al prot. 37759 del 23/01/2025.

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 23569 del 11/12/2024 acquisita al prot. n. 615669 di pari data

“[...] si rappresenta che dalla consultazione del piano particellare di esproprio, redatto dalla ditta proponente e firmato il 29/11/2024, si è rilevato che nelle province interessate dall’intervento (BAT e Potenza) non vi sono particelle demaniali in gestione allo Scrivente ufficio. Al riguardo si precisa che per l’area ubicata nel Comune di Minervino Murge e catastalmente identificata al CT con il foglio 58 particella 226, la relativa gestione è da ricondursi al Consorzio di Bonifica che legge in conoscenza, essendo tale particella catastalmente intestata al “Demanio dello Stato – Ramo Bonifica” [...]”.

Regione Puglia – Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture – Sezione demanio e patrimonio – Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e riforma fondiaria, prot. n. 616059 del 11/12/2024, acquisita al prot. n. 617897 del 12/12/2024

“[...] si riscontra quanto segue. Dall’analisi degli elaborati pubblicati sul sito www.sistema.puglia.it, si rileva che i sottocampi sud dell’impianto in oggetto, distano circa 950 mt dal Regio Trattarello “Lavello -Minervino”

n. 61, e circa 700 mt dal Regio Trattarello "Canosa-Monteserico-Palmira" n. 66. Il sottocampo nord, invece, è situato ad una distanza di circa 50 mt dal Regio Trattarello "Canosa-Monteserico-Palmira" n. 66.

Il cavidotto esterno MT, inoltre, attraversa il Trattarello n. 66 in due punti lungo la S.P.4 e lungo la strada vicinale Lamalunga, percorrendolo longitudinalmente per circa 450 mt sulla S.P. 4.

Il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, individua il Regio Trattarello "Canosa-Monteserico-Palmira" come appartenente alla classe b) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013 ovvero come "aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico". Il Regio Trattarello "Canosa-Monteserico-Palmira" n. 66, invece, ai sensi del QAT appartiene alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, per le aree della sezione tratturale non occupate da viabilità pubblica, ovvero come tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo", mentre appartiene alla classe b) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013 per la sola parte occupata da viabilità, ovvero come "aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico". Le aree demaniali dei tratturi regionali di cui alla lettera a), inoltre, costituiscono il "Parco dei Tratturi di Puglia" ai sensi dell'art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013, e sono vincolate quale bene di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983.

Si fa, inoltre, presente che nelle aree prospicienti l'impianto, essendo il Trattarello n. 66 impegnato dalla S.P.4, le aree classificate a) possiedono natura relitta.

Tutto ciò premesso, questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- al fine di diminuire la visibilità del campo fotovoltaico dal Trattarello, siano eliminati i pannelli fotovoltaici situati sulle particelle nn. 71, 80, 86, 73 del foglio 47 del Comune di Minervino Murge, così da impiegare la coltura legnosa presente sulle particelle 81 e 82 quale ulteriore schermatura all'impianto di produzione;
- al fine di conservare memoria del tronco armentizio e favorirne la riconoscibilità nel sistema della rete tratturale regionale, siano previste opere di segnalazione del Regio Trattarello n. 66 in applicazione del Documento regionale di valorizzazione dei tratturi, consultabile (DRV) al link <https://www.regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione/-/documento-regionale-valorizzazione-adozione>, secondo le indicazioni riportate al cap. 3.4.5 "Segnaletica", alle pag. 287 e seguenti. I contenuti e la tipologia della segnaletica andranno concordati con il Servizio scrivente e con l'amministrazione competente per la gestione della strada.

Si rammenta, infine, che in relazione all'interferenza dei cavidotti interrati con la rete tratturale, sono ammissibili gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali purché su strade esistenti, senza impegnare aree agricole, e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", da richiedere a valle della conclusione del procedimento autorizzativo in corso".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e riforma fondiaria, questa Sezione ha preso atto della documentazione relativa alla "Dichiarazione di accettazione prescrizioni e rimodulazione layout" resa dal Procuratore Speciale della Società proponente, con la quale viene dichiarata l'accettazione delle prescrizioni del suddetto parere, e degli elaborati progettuali adeguati a quanto richiesto, acquisiti al prot. 98918 del 24/02/2025, depositati sul portale Sistema Puglia, a disposizione degli Enti coinvolti nel procedimento. Nella Relazione Esplicativa trasmessa, i progettisti illustrano come, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute dal Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e riforma fondiaria, sostituendo il tipo di modulo fotovoltaico, dal Tiger Bifacial 72M da 515-535 watt al tipo Astro n5 da 640 W con un numero di moduli pari a 137.124, restando invariate le strutture e le altezze dei pannelli fotovoltaici, riescano ad ottenere una potenza pressoché uguale a quella pervista inizialmente (da 87,78 MW a 87,75 MW).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale – Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, prot. n. 91941 del 13/12/2025, acquisita al prot. 620836 di pari data

“[...] solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio [...] dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all’indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell’esercente dell’impianto di trasporto pubblico interessato. [...] qualora l’intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell’art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A.

“[...] Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l’intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all’operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;*
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore dellarete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia”.*

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, questa Sezione ha preso atto della documentazione relativa alla “Dichiarazione di non interferenza ANSFISA” resa dal progettista, acquisita al prot. 98918 del 24/02/2025, con la quale viene dichiarata la non interferenza con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio.

Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 29947 del 13/12/2025, acquisita al prot. n. 622317 di pari data
“[...] questo Comando: ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA; - TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>”.

Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 2967 del 04/03/2025, acquisita al prot. n. 114765 di pari data

“Si fa seguito alla trasmissione del piano saggi da parte della Società archeologica incaricata, in conformità a quanto richiesto con nota di questa Soprintendenza prot. n. 13339 del 12/11/2024 nell’ambito del Procedimento di Autorizzazione Unica.

Si prende atto che sono state previste indagini mediante n. 4 saggi di scavo di 10x3 m, per una superficie di indagine complessiva di 120 mq, in loc. Campanelli, in corrispondenza della rilevata interferenza di parte

dell'area di impianto con l'unità topografica UT1, dove le attività di ricognizione hanno individuato, nei pressi di una masseria dismessa, una piccola area di dispersione di materiale fittile e laterizi, come dettagliatamente indicate nell'allegato piano saggi e nei relativi documenti cartografici. Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza approva il progetto di indagini archeologiche ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e allegato I.8, con le seguenti prescrizioni:

- a. *I saggi archeologici dovranno essere svolti da parte di società con qualificazione OS25 e con la presenza sul campo di archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati.*
- b. *La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio delle attività, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento. Ogni eventuale modifica sul campo delle aree di indagine, determinate da specifiche esigenze di ordine operativo, dovrà essere preventivamente concordata con questo Ufficio".*

(Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva della CdS si è svolta il 12/12/2024, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 16810 del 14/01/2025).

Regione Puglia – Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione urbanistica – Servizio osservatorio abusivismo e usi civici, prot. n. 123071 del 07/03/2025, acquisita al prot. n. 123138 del 08/03/2025

"[...] Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021 (che ad ogni buon fine si allega alla presente). Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021".

(Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva della CdS si è svolta il 12/12/2024, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 16810 del 14/01/2025).

Al riguardo, la Società proponente, in riferimento al progetto in oggetto, con nota acquisita al prot. n. 98918 del 02/02/2025, trasmetteva alla scrivente Sezione:

- nota del Servizio abusivismo e usi civici, prot. n. 215 del 10/01/2022, con la quale: *"A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Minervino Murge (BT) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco";*
- nuova istanza di attestazione del vincolo demaniale di uso civico, con relativi allegati, inviata al Servizio abusivismo e usi civici in data 20/02/2025;

La Società proponente, infine, trasmetteva, con nota acquisita al prot. 245680 del 10/05/2025, nota del Servizio abusivismo e usi civici, prot. n. 225655 del 30/04/2025, con la quale: *"A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Minervino Murge (BT) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco".*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota acquisita al prot. n. 579678 del 05/12/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";*

- la Sezione procedente, con nota prot. n. 32053 del 21/01/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, il quale riscontrava con nota prot. n. 34337 del 22/01/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023;
- la Sezione procedente trasmetteva propria nota di *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 10 della L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. E dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo PEC, con prot. n. 80722 del 14/02/2025, e altresì via raccomandata A/R con prott. nn. 80582, 80590, 80598, 80600, 80603, 80606, 80608, 80614, 80629, 80632, 80639, 80643, 80648, 80651, 80660, 80668, 80676, 80682, 80691, 80695, 80700, 80704, 80711, 80714, 80861, 80866, 80875, 80883, 80890, 80895, 80902, 80911, 80917, 80923, 80934, 80939, 80948 e 80952 del 14/02/2025;
- con nota prot. 180421 del 07/04/2025, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva ai Comuni di Minervino Murge (BT) e Montemilone (PZ) la nota di *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*, invitandoli a pubblicare presso il proprio Albo Pretorio il suddetto avviso, per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con richiesta di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
- la stessa nota prot. n. 180421 del 07/04/2025 veniva trasmessa alla Società proponente, invitandola alla pubblicazione dell’avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale ed uno a carattere regionale;
- con nota prot. n. 196705 del 14/04/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione evidenza dell’avvenuta pubblicazione, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, dell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’impianto in oggetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- la Società istante, con nota acquisita al prot. n. 248968 del 12/05/2025, riscontrava l’unica osservazione pervenuta e, con nota acquisita al prot. n. 386708 del 09/07/2025, trasmetteva altresì evidenza della pubblicazione del predetto avviso, da parte del Comune di Minervino Murge (BT) (prot. n. 10596 del 08/07/2025) e del Comune di Montemilone (PZ) (prot. n. 3683 del 09/07/2025), sul proprio albo pretorio online.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- il Comune di Minervino Murge (BT), con nota prot. n. 16951 del 29/10/2024, a firma della Sindaca, acquisita agli atti al prot. 531730 di pari data, comunicava che *“come convenuto per le vie brevi nell’incontro del 15 ottobre 2024 avuto con i Vs. rappresentanti c/o i nostri uffici Comunali, [...] vi condivideremo i nostri programmi di sviluppo locale, al fine di valutare una proficua collaborazione per il compimento degli stessi”*;
- la Società proponente, con PEC del 19/11/2024, sollecitava al Comune di Minervino Murge (BT) la condivisione dei programmi di sviluppo locale;
- questa Sezione, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 12/12/2024, come da atti a verbale, chiedeva di riattivare la collaborazione tra la Società proponente ed il Comune di Minervino Murge (BT) al fine di definire le misure di compensazione auspicando che le stesse perseguano le finalità richiamate nella LR 28/2022 e ss.mm.ii.;
- questa Sezione, inoltre, con nota prot. n. 294317 del 03/06/2025 di conclusione delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, richiedeva alla Società di dare evidenza formale delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all’allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;

- la Società, con PEC del 27/06/2025, in atti al prot. n. 355671 di pari data, informava la scrivente Sezione di aver inviato al Comune di Minervino Murge (BT), in data 16/06/2025, a mezzo PEC, una proposta di compensazione economica a favore dell'Ente, in relazione ai benefici ambientali, energetici ed economici derivanti dal progetto, fornendo una spiegazione dettagliata del metodo utilizzato per la determinazione dell'importo proposto;
- il Comune di Minervino Murge (BT), tuttavia, non forniva riscontro alla proposta di misure di compensazione formulate in ultimo dalla società in data 16/06/2025;
- questo Ufficio, tuttavia, anche nelle more del riscontro del Comune di Minervino Murge (BT) e della formalizzazione amministrativa dell'accordo tra le parti, ritenendo sussistenti i presupposti (art.1, comma 4 lette f della Legge 239/2004) di elevata concentrazione degli impianti nel Comune di che trattasi, oltre che indirizzi strategici nazionali volti a valorizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio pugliese (tab A DM 21.06.2024) ritiene che le aliquote di compensazione da riconoscere a favore del territorio siano da computarsi nella misura massima consentita dal DM 10.09.2010, ovvero il 3% dei proventi annui, inclusi incentivi.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (Codice 202000003) si rappresenta che:

- in data 03/01/2020 la Società NEXTA PROJECT DEVELOPMENT S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) per una potenza totale in immissione pari a 76,42992 MW nel Comune di Minervino Murge (BT);
- in data 30/04/2020 con lettera prot. TERNA/P20200026579 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Melfi 380 – Genzano 380";
- in data 12/09/2020 la Società NEXTA PROJECT DEVELOPMENT S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; in data 27.05.2021 con lettera prot. TERNA/P20210043669 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l.;
- in data 23/11/2023 la Società SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 09/01/2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240002767 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento al procedimento ambientale,

- la Solar Energy Ventuno S.r.l., con nota acquisita al port. MITE/7229 del 21/01/2022, perfezionata con nota acquisita al port. MITE/125985 del 12/10/2022, presentava istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006,
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il MASE, con Decreto Direttoriale n. 230 del 19/07, corredato del parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 196 del 31/08/2023, esprimeva pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale positiva.

CONSIDERATO CHE la Solar Energy Ventuno S.r.l., con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 319881

del 13/06/2025 e n. 400003 del 15/07/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell’apposita Sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore del Comune di Minervino Murge (BT), a norma della Legge 239/2004 e DM 10/09/2010. Sul punto si riferisce che la società trasmetteva al Comune interessato, a mezzo PEC in data 16/06/2025, proposta di compensazione economica in merito alla quale, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro da parte del medesimo Ente. Detti impegni restano comunque vincolanti nelle more della loro formalizzazione, per come agli atti del procedimento e anche per effetto delle richieste e puntualizzazioni di questa autorità procedente, parimenti agli atti del procedimento, anche ai sensi della Legge 239/2004 e LR 28/2022.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare, ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico -

Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 294317 del 03/06/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 12/06/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 336946 del 20/06/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26636 del 19/06/2025;

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_003171_20250613, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BT), località "Scapanizza", avente potenza di picco pari a 87,87 MWp in DC e 76,43 MW in AC;
- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto AT condiviso per il collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la nuova SE 380/150 kV della RTN denominata "Montemilone" (già autorizzata con PAUR dalla Regione Basilicata), da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Melfi 380 - Genzano 380";
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario istruttore

ing. Luca Domina

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica";
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0– Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile razione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";

- la LR 28/2022 e s.m.i. "norme in materia di transizione energetica"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot. n. 390907 del 31/07/2024, la scrivente Sezione acquisiva:
 - il Decreto Direttoriale del MASE n. 230 del 19/07/2024 con il quale la Direzione Generale Valutazione Ambientale rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 196 del 31/08/2023 a cui si rimanda;
 - il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di verifica dell'impatto ambientale VIA, n. 196 del 31/08/2023, assunto al prot. n. MASE/148165 in data 19 settembre 2023, con cui il consesso esprimeva *"[...] parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto solare fotovoltaico della potenza di 87.78 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Minervino (BT), in località Scapanizza, Venosa (PZ) e Montemilone (PZ) e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere"* e *"parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata"*;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
 - la società Solar Energy Ventuno S.r.l con nota acquisita al prot. provinciale n. 24172 del 15/10/2024, presentava alla Provincia di Barletta-Andria-Trani la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
 - il Servizio Urbanistica, Assetto del Territorio e PTCP della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con nota prot. n. 29162 del 12/12/2024, acquisita al prot. n. 617850 di pari data disponeva di *"[...] esprimere parere non favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di valutazione [...]"*;
- la regione Basilicata è stata ritualmente coinvolta nel procedimento, a mente delle disposizioni di cui al DM 10.09.2010 per gli interventi interregionali (punto 10.5 della Parte Seconda), infatti:

- il procedimento di VIA ha avuto caratura statale;
- nell'ambito delle Conferenze di Servizi di Autorizzazione Unica sono stati coinvolti l'Ufficio Urbanistica e la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della regione Basilicata;
- questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 294317 del 03/06/2025:
 - preso atto che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con il Decreto Direttoriale del MASE n. 230 del 19/07/2024 aveva dato conto *"[...] della nota acquisita in data 28 giugno 2024 al prot. n. 119469/MASE con cui la Società proponente ha dichiarato che "le opere di connessione fuori terra, ovvero la Stazione Elettrica Utente e la futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/250 kV (...), ricadono in Area Idonea ai sensi della lettera c-quater) comma 8 dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.", dichiarando altresì che tutte le opere di connessione alla rete saranno interrate"*; la stessa aveva anche riferito *"che, ai sensi dell'art.22 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021, "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante" e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che "la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1"*;
 - comunicava di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- le modifiche al layout progettuale, intervenute ad opera del proponente in ottemperanza delle prescrizioni rese dal Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e riforma fondiaria, consistenti essenzialmente in una riduzione dell'area occupata dai pannelli fotovoltaici, con relativa modifica della tipologia di modulo adottato, al fine di mantenere inalterata la potenza complessiva dell'impianto, si considerano non sostanziali ai fini della validità dei pareri/atti di assenso in atti;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
- vista la natura agrovoltaiica dell'impianto e richiamate le Linee Guida del MASE (ex MITE) "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaiici" di giugno 2022, quale necessario riferimento anche per la conduzione dell'impianto;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto

di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Solar Energy Ventuno S.r.l.** in data 12/06/2025 repertoriato al n. 026636 del 19/06/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, la Solar Energy Ventuno S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022. Sul punto si riferisce che:
- il Comune di Minervino Murge (BT), con nota prot. n. 16951 del 29/10/2024, acquisita al prot. 531730 di pari data, comunicava alla Società proponente che *“come convenuto per le vie brevi nell'incontro del 15 ottobre 2024 avuto con i vs. rappresentanti c/o i nostri uffici Comunali, [...] divideremo i nostri programmi di sviluppo locale, al fine di valutare una proficua collaborazione per il compimento degli stessi”*;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 355671 del 27/06/2025, dava evidenza dell'invio al Comune di Minervino Murge (BT), tramite PEC in data 16/06/2025, di una proposta di compensazione economica a favore dell'Ente, in relazione ai benefici ambientali, energetici ed economici derivanti dal progetto in oggetto;

PRECISATO CHE:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 294317 del 03/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario ing. Luca Domina confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Solar Energy Ventuno S.r.l.**, con sede legale in Via Sebastian Altmann n. 9, 39100 Bolzano (BZ) – Cod. Fis. e P. IVA 0308730211, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BT), località *“Scapanizza”*, avente potenza di picco pari a 87,87 MWp in DC e 76,43 MW in AC;

- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto AT condiviso per il collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la nuova SE 380/150 kV della RTN denominata "Montemilone" (già autorizzata con PAUR dalla Regione Basilicata), da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Melfi 380 - Genzano 380";
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La società **Solar Energy Ventuno S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché

quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente a queste ultime (opere connesse), ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 16810 del 14/01/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da pagine progressivamente numerate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficio Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, Province di BAT e FOGGIA;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;

- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- al Ministero del Made in Italy, Divisione I – Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato – Sicurezza reti e tutela comunicazioni – Comitato Media e Minori;
- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco - BAT;
- alla Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
 - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali;
 - Servizio Territoriale BA-BAT;
 - Sezione Risorse Idriche;
- alla Regione Basilicata;
- alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- alla Provincia di Potenza;
- al Comune di Minervino Murge (BT);
- al Comune di Montemilone (PZ);
- al Comune di Venosa (PZ);
- all'Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani;
- all' Arpa Basilicata;
- all'ASL – BAT;
- al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- all'ENAC;
- a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- all'ANAS S.p.A.;
- all'AQP S.p.A.;
- a TERNA S.p.A.;
- ad ENEL S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;

- ad Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Solar Energy Ventuno S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace